

STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

Articolo 1

È costituita una Società per Azioni denominata:
“ENERGIA e AMBIENTE LODIGIANA S.P.A.”

Articolo 2

La Società ha sede in Lodi.

La Società potrà istituire sedi distaccate, uffici, filiali e agenzie principalmente nel territorio coincidente con quello dei Comuni della provincia di Lodi.

Nel rispetto e per il perseguimento dello scopo sociale fissato al successivo articolo 4 potranno comunque essere istituite anche sedi distaccate, uffici o stabilimenti sull'intero territorio nazionale.

Articolo 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per delibera dell'Assemblea.

Articolo 4

La Società ha per attività la promozione, il coordinamento, il controllo e l'eventuale gestione delle attività finalizzate al miglioramento dell'utilizzo delle risorse energetiche ed edriche e al razionale smaltimento dei rifiuti solidi nell'interesse della Comunità lodigiana e nel rigoroso rispetto dell'ambiente.

Ciò sia direttamente che attraverso la partecipazione ad altre società aventi scopi sociali rientranti nelle suddette finalità.

In particolare la Società promuoverà:

1. - lo studio, la progettazione e l'individuazione delle modalità di gestione di impianti di produzione e di distribuzione di energia, privilegiando le iniziative di risparmio energetico;
2. - la stipula di accordi, contratti e convenzioni con altri soggetti operanti nel settore, preordinati al perseguimento dei citati scopi sociali;
3. - lo studio, la progettazione e l'individuazione delle modalità di gestione di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, finalizzate alla produzione di energia ed al risparmio energetico;
4. - lo studio, la progettazione e l'individuazione delle modalità di gestione di reti di distribuzione di gas metano ed impianti per il ciclo integrato delle acque;
5. - lo svolgimento di iniziative indirizzate alla bonifica ambientale, anche attraverso il rimboschimento e la cura del verde;

6. - ogni altra attività anche non espressamente qui menzionata, anche di carattere commerciale o di rappresentanza, che sia funzionalmente diretta al perseguimento degli scopi sociali.

La Società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e commerciali, di partecipazione, finanziarie ed industriali ritenute necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, compresa l'assunzione di finanziamenti, mutui passivi e partecipazioni in altre società od imprese, aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

TITOLO II CAPITALE ED AZIONI

Articolo 5

Il Capitale Sociale è di euro 1.092.000 = (unmilionenovantaduemila/00) ed è suddiviso in n. 2.100.000 (duemilionicentomila) azioni ordinarie; ogni azione vale euro 0,52 (zero virgola cinquantadue).

Articolo 6

Le azioni sono nominative ed indivisibili e possono essere possedute esclusivamente da Enti Locali territoriali.

La Società promuoverà la più ampia partecipazione al proprio capitale degli Enti della Provincia di Lodi.

In sede di aumento di capitale, gli Azionisti hanno diritto di opzione nella sottoscrizione delle nuove azioni, in proporzione all'ammontare delle azioni già possedute, quale risultante dal libro Soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

Articolo 7

In ogni caso di trasferimento della proprietà delle azioni, anche derivante da aumento di capitale e conseguente distribuzione di nuove azioni, è riservato agli Azionisti il diritto di prelazione, a parità di condizioni, in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute.

Conseguentemente, il Socio che intende alienare le proprie azioni deve darne comunicazione scritta mediante lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione e agli altri Soci, i quali avranno diritto di esercitare la prelazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Qualora uno o più Soci non esercitino, entro il termine sopra stabilito, il proprio diritto di prelazione, la quota di azioni che ad Essi sarebbe spettata sarà offerta dal Consiglio di Amministrazione agli altri Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute.

Nell'eventualità che nessun Socio eserciti il diritto di prelazione di cui sopra, il Socio alienante potrà comunque cedere le quote a un soggetto dotato dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente Statuto.

Il Socio cedente dovrà comunque comunicare a tutti gli altri Soci le indicazioni relative all'identità del nuovo Socio cessionario delle azioni con

congruo anticipo, fermo restando quanto all'art.6, c.1; il perfezionamento, l'efficacia e l'iscrizione nei libri sociali del passaggio di azioni sono comunque subordinati al gradimento espresso da almeno tanti Soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale e la maggioranza numerica dei Soci. In caso di mancanza del gradimento, il Socio avrà diritto al recesso secondo le modalità previste dall'art. 2437 – ter del Codice Civile.

Articolo 8

Salvo quanto disposto dalla legge, i versamenti delle somme non ancora liberate delle azioni sottoscritte sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini che il medesimo reputa convenienti.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETÀ

ASSEMBLEA

Articolo 9

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano i medesimi.

Essa è Ordinaria e Straordinaria secondo i criteri di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 10

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni ed eventualmente entro centottanta giorni, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, dalla chiusura dell'esercizio sociale

Essa è inoltre convocata, in via ordinaria e straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in tutti quei casi in cui la legge lo preveda.

Articolo 11

La convocazione dell'Assemblea avviene con le modalità stabilite dall'art. 2366 del Codice Civile.

La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può essere fatta a mezzo lettera raccomandata o fax con certificazione di ricevuta almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Sono tuttavia valide le Assemblee, comunque convocate, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza dei Consiglieri ed i Sindaci effettivi in carica.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 12

All'Assemblea possono intervenire tutti gli Azionisti cui spetta il diritto di voto.

Gli Azionisti non possono farsi rappresentare in assemblea da persone che siano Amministratori, Sindaci o Dipendenti della società.

In merito alla delega si rinvia comunque all'articolo 2372 del Codice Civile.

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal terzo Amministratore o, in loro assenza o impedimento, da persona eletta dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche estraneo all'Assemblea medesima, e, se richiesto dal Presidente, due scrutatori tra gli Azionisti o i Sindaci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2371 del Codice Civile, anche constatare la regolarità delle deleghe ed i diritti dei presenti di partecipare all'Assemblea.

Articolo 14

Tranne che per quanto previsto ai successivi articoli 15 e 22 cui si rinvia, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge previste dall'art. 2368 e seguenti del Codice Civile.

L'Assemblea Straordinaria, regolarmente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta, con la presenza propria o per delega, di tanti Azionisti che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono certificate dal Verbale della seduta firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

In caso di Assemblea Straordinaria e ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2380, comma 1, del Codice Civile, composto da un numero di tre membri, nominati come segue alle lettere a), b), c).

I membri del Consiglio di Amministrazione sono individuati tra soggetti il cui curriculum dimostri la acquisizione di significative esperienze di amministrazione e/o direzione in enti pubblici e/o società pubbliche e/o private.

Quanto al precedente comma vale anche per la nomina, da parte della società, di Amministratori nelle società dalla stessa partecipate.

a) In base alle facoltà previste dall'art. 2449 del Codice Civile, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Provincia di Lodi.

b) Un Consigliere è nominato come segue. Ciascuno dei Comuni Soci Fondatori di seguito indicati: Comune di Casalpusterlengo, Comune di Codogno, Comune di Lodi, Comune di Sant'Angelo Lodigiano, può designare un soggetto ai fini della nomina.

Solo ai fini della nomina di detto Consigliere:

- la Provincia di Lodi e gli Enti di cui alla seguente lettera c) si astengono dalla relativa deliberazione assembleare;
- ciascuno degli Enti di cui alla presente lettera b) esercita il proprio diritto di voto in Assemblea come da propria quota di partecipazione (numero di azioni) al capitale della Società;
- la deliberazione assembleare è valida con la partecipazione al voto di almeno uno tra gli Enti di cui alla presente lettera b);
- risulta nominato Consigliere il soggetto che riceve il maggior numero di voti, intesi come quote di partecipazione alla Società;
- in caso di parità nella votazione, risulta nominato il soggetto designato dall'Ente con la più elevata quota partecipazione alla società;
- in caso di ulteriore parità, risulta nominato il soggetto designato dall'Ente con il maggior numero di residenti alla data della deliberazione.

c) Il terzo Amministratore è nominato come segue.

Ciascuno tra gli Enti diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b) può designare un soggetto ai fini della nomina.

Solo ai fini della nomina del terzo Amministratore:

- la Provincia di Lodi e gli Enti di cui alla precedente lettera b) si astengono dalla relativa deliberazione assembleare;
- ciascuno degli Enti di cui alla presente lettera c) esercita il proprio diritto di voto in Assemblea come da propria quota di partecipazione (numero di azioni) al capitale della Società;
- la deliberazione assembleare è valida con la partecipazione al voto di almeno uno tra gli Enti di cui alla presente lettera c);
- risulta nominato Consigliere il soggetto che riceve il maggior numero di voti, intesi come quote di partecipazione alla Società;
- in caso di parità nella votazione, risulta nominato il soggetto designato dall'Ente con la più elevata quota partecipazione alla società;
- in caso di ulteriore parità, risulta nominato il soggetto designato dall'Ente con il maggior numero di residenti alla data della deliberazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili, nei limiti di legge.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o da uno o più

componenti del Collegio Sindacale, con specifica indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., spedita almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, o nei casi di urgenza, con telegramma, che pervenga almeno 48 ore prima della riunione al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco effettivo.

Ogni quattro mesi dovrà essere convocata una riunione per una periodica relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri ordinari e straordinari per la gestione della Società.

Esso, in conformità all'articolo 2388 del Codice Civile, delibera validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

È però necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri nominati per l'approvazione delle delibere relative a materie di gestione straordinaria e per l'attribuzione delle deleghe di cui al successivo art. 20.

Le deliberazioni del Consiglio sono inserite negli appositi registri dei verbali e sono autenticate con la firma del Presidente e del Segretario verbalizzante.

PRESIDENTE

Articolo 19

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui è riservata la rappresentanza legale della Società ai sensi di legge e di statuto, spettano, tra l'altro, anche le seguenti attribuzioni:

- proporre, d'intesa con il Consigliere Delegato come da penultimo comma del precedente articolo, se diverso dal Presidente, le linee di indirizzo della politica aziendale nonché delle strategie di sviluppo delle attività sociali, ricercando le opportunità e promuovendo le relazioni volte al perseguimento di tale scopo;
- vigilare sull'andamento degli affari sociali e verificare la corretta attuazione dei deliberati degli organi collegiali.

ATTRIBUZIONE DI DELEGHE

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare ad uno tra i suoi componenti attribuzioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2381 del Codice Civile.

Il Consigliere Delegato in particolare provvederà a dare esecuzione alle delibere degli organi collegiali, esercitando i poteri di ordinaria amministrazione della Società.

Potrà inoltre prevedersi l'esercizio in forma congiunta da parte del Presidente e del Consigliere Delegato (se diverso dal Presidente) di talune attività,

mediante apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Potrà altresì essere delegata ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione la funzione direttiva di taluni elementi di gestione interna della Società, fermo restando che tali deleghe non attribuiscono ai Consiglieri nominati il potere di agire verso l'esterno in rappresentanza della Società.

Articolo 21

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea può loro attribuire un'indennità annuale o un gettone di presenza anche forfettariamente comprensivo del rimborso spese suddetto.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 22

Il Collegio Sindacale si compone di un Presidente, due Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2409 – bis, comma 3 del Codice Civile è affidato anche il controllo contabile nei casi consentiti dalla norma.

I componenti del Collegio sono nominati come segue alle lettere a), b), c).

a) In base alle facoltà previste dall'art. 2449 del Codice Civile, un componente effettivo del Collegio è nominato dalla Provincia di Lodi.

b) Un componente effettivo ed un supplente sono nominati come segue.

Ciascuno dei Comuni Soci Fondatori di seguito indicati: Comune di Casalpusterlengo, Comune di Codogno, Comune di Lodi, Comune di Sant'Angelo Lodigiano, può designare un soggetto ai fini della nomina.

Solo ai fini della nomina di cui alle presente lettera b):

- la Provincia di Lodi e gli Enti di cui alla seguente lettera c) si astengono dalla relativa deliberazione assembleare;

- ciascuno degli Enti di cui alla presente lettera b) esercita il proprio diritto di voto in Assemblea come da propria quota di partecipazione (numero di azioni) al capitale della Società;

- la deliberazione assembleare è valida con la partecipazione al voto di almeno uno tra gli Enti di cui alla presente lettera b);

- risulta nominato il soggetto che riceve il maggior numero di voti, intesi come quote di partecipazione alla Società;

- in caso di parità nella votazione, risulta nominato il soggetto designato dall'Ente con la più elevata quota partecipazione alla società;

- in caso di ulteriore parità, risulta nominato il soggetto designato dall'Ente con il maggior numero di residenti alla data della deliberazione.

c) Il Presidente del Collegio Sindacale ed un supplente sono nominati come segue.

Ciascuno tra gli Enti diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b) può designare un soggetto ai fini della nomina.

Solo ai fini della nomina di cui alla presente lettera c):

- la Provincia di Lodi e gli Enti di cui alla precedente lettera b) si astengono

- dalla relativa deliberazione assembleare;
- ciascuno degli Enti di cui alla presente lettera c) esercita il proprio diritto di voto in Assemblea come da propria quota di partecipazione (numero di azioni) al capitale della Società;
 - la deliberazione assembleare è valida con la partecipazione al voto di almeno uno tra gli Enti di cui alla presente lettera c);
 - risulta nominato il soggetto che riceve il maggior numero di voti;
 - in caso di parità nella votazione, risulta nominato il soggetto designato dall'Ente con la più elevata quota partecipazione alla società;
 - in caso di ulteriore parità, risulta nominato il soggetto designato dall'Ente con il maggior numero di residenti alla data della deliberazione.

TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 23

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione deve redigere, con le modalità previste dalla legge, il Bilancio di esercizio e, ove richiesto dalle norme, la Relazione sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 24

Gli utili netti, del Bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diverranno esigibili, si prescrivono a favore della Società.

TITOLO V RECESSO, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 25

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, entro trenta giorni dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono

essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima, nei termini di legge.

Articolo 26

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale della sede legale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

Articolo 27

Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina, con le maggioranze prescritte per l'Assemblea Straordinaria, uno o più liquidatori fissandone i poteri in base all'articolo 2487 del Codice Civile.

TITOLO VI NORME FINALI

Articolo 28

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.

Articolo 29

Tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la Società, i Soci ed i componenti degli Organi sociali, dovranno essere decise da un Collegio di tre arbitri

nominati su richiesta della parte che ne abbia interesse dal Presidente del Tribunale di Lodi.

Gli arbitri renderanno collegialmente il lodo entro un mese dall'inizio delle operazioni, salvo proroghe disposte all'unanimità del Collegio.

Essi non sono vincolati all'osservanza di nessuna formalità legale e il loro lodo è valido quando riporti il voto favorevole di almeno due arbitri.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

In merito si rinvia all'art. 34 del D. Lgs 5/2003.